

COMUNE DI FROSINONE

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 11/11/1994
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 11/5/2004
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25/1/06
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 31/3/09
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 12/4/10
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 11/12/2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/6/2013
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 25/7/2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/04/2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29/07/2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31/1/2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/3/2017

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|--|--------|
| Art. 1 Oggetto del Regolamento | Pag. 4 |
| Art. 2 Ambito di applicazione | Pag. 4 |
| Art. 3 Classificazione del Comune | Pag. 4 |
| Art. 4 Forme di gestione del servizio | Pag. 4 |
| Art. 5 Tariffe e differimento termini di pagamento | Pag. 5 |
| Art. 6 Categoria speciale | Pag. 5 |
| Art. 7 Funzionario responsabile | Pag. 5 |
| Art. 8 Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale | Pag. 5 |

CAPO II IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

| | |
|---|---------|
| Art. 9 Definizione dei mezzi pubblicitari | Pag. 6 |
| Art. 10 Tipologia e quantità degli impianti | Pag. 7 |
| Art. 11 Piano generale degli impianti | Pag. 8 |
| Art. 12 Caratteristiche generali degli impianti | Pag. 8 |
| Art. 13 Dimensioni | Pag. 10 |
| Art. 14 Distanze | Pag. 10 |
| Art. 15 Limitazione e divieti | Pag. 11 |

CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

| | |
|---|---------|
| Art. 16 Presupposto dell'imposta | Pag. 15 |
| Art. 17 Soggetto passivo dell'imposta | Pag. 15 |
| Art. 18 Computo della superficie tassabile | Pag. 15 |
| Art. 19 Modalità di applicazione dell'imposta | Pag. 16 |
| Art. 20 Maggiorazioni e riduzioni di imposta | Pag. 19 |
| Art. 21 Pubblicità luminosa | Pag. 20 |
| Art. 22 Dichiarazione | Pag. 20 |
| Art. 23 Casi di omessa dichiarazione | Pag. 20 |
| Art. 24 Riduzione dell'imposta | Pag. 21 |
| Art. 25 Esenzione dall'imposta | Pag. 21 |
| Art. 26 Pagamento dell'imposta | Pag. 22 |
| Art. 27 Autorizzazioni | Pag. 23 |
| Art. 27 bis Sponsorizzazioni pubblicitarie | Pag. 25 |
| Art. 27 ter Sponsor privati | Pag. 25 |
| Art. 28 Documentazione | Pag. 25 |
| Art. 29 Spese di istruttoria | Pag. 26 |
| Art. 30 Rilascio autorizzazioni | Pag. 27 |
| Art. 31 Termini per il rilascio dell'autorizzazione | Pag. 27 |
| Art. 32 Archiviazione delle istanze | Pag. 27 |

| | |
|---|---------|
| Art. 33 Decadenza della autorizzazione | Pag. 27 |
| Art. 34 Revoca dell'autorizzazione | Pag. 27 |
| Art. 35 Voltura dell'autorizzazione | Pag. 28 |
| Art. 36 Sostituzione e modifica del messaggio pubblicitario | Pag. 29 |
| Art. 37 Anticipata rimozione per ordine del Comune | Pag. 29 |
| Art. 38 Manutenzione degli impianti | Pag. 29 |
| Art. 39 Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità | Pag. 39 |
| Art. 40 Obblighi del titolare dell'autorizzazione | Pag. 30 |
| Art. 41 Targhette di identificazione | Pag. 30 |

CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

| | |
|--|---------|
| Art. 42 Istituzione e finalità del servizio | Pag. 31 |
| Art. 43 Spazi per l'affissione | Pag. 31 |
| Art. 44 Affissione diretta su spazi privati | Pag. 31 |
| Art. 45 Spostamento degli impianti | Pag. 32 |
| Art. 46 Soggetto passivo | Pag. 32 |
| Art. 47 Modalità per le pubbliche affissioni | Pag. 32 |
| Art. 48 Affissioni di urgenza – festive – notturne | Pag. 34 |
| Art. 49 Tariffe | Pag. 34 |
| Art. 50 Misura del diritto | Pag. 34 |
| Art. 51 Pagamento del diritto | Pag. 35 |
| Art. 52 Riduzioni del diritto | Pag. 35 |
| Art. 53 Esenzioni dal diritto | Pag. 35 |

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI

| | |
|---|---------|
| Art. 54 Rimborsi | Pag. 37 |
| Art. 55 Rettifica e accertamento d'ufficio | Pag. 37 |
| Art. 56 Sanzioni tributarie | Pag. 37 |
| Art. 57 Ravvedimento | Pag. 37 |
| Art. 58 Sanzioni amministrative | Pag. 38 |
| Art. 59 Interessi | Pag. 39 |
| Art. 60 Riscossione coattiva | Pag. 39 |
| Art. 61 Contenzioso | Pag. 39 |
| Art. 62 Disposizioni finali e transitorie | Pag. 39 |
| Art. 63 Adattamento delle forme pubblicitarie | Pag. 40 |
| Art. 64 Pubblicità del regolamento | Pag. 40 |
| Art. 65 Variazioni del Regolamento | Pag. 41 |
| Allegato "A": Zone in categoria speciale | Pag. 42 |

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Frosinone le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.L.vo 15/11/93, n. 507.

2. Disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. A norma dell'art. 2 del D.L.vo 507/93, il Comune di Frosinone, la cui popolazione residente al 31/12/1992 è di n. 48.140 abitanti, rientra nella III classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 4 FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito:

a) in forma diretta;

b) nelle forme associate previste negli artt. 24,25,26 e 28 della L.8/6/1990 n.142, richiamate dall'art.52, comma 5, lett.a) del D.Lgs.15/12/1997, n.446;

c) mediante affidamento in concessione ai soggetti indicati all'art.25, comma 2 del D.Lgs.507/93, con le modalità di cui all'art.52, comma 5, lett.b) del D.Lgs.15/12/1997, n.446.

2. Per il conferimento della concessione si osserveranno le norme previste dagli artt.n.26-35 del D.Lgs.507/93.

3. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

4. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 5 TARIFFE E DIFFERIMENTO TERMINI DI PAGAMENTO

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate, ai sensi dell'art.10 della Legge n.448 del 28/12/2001, entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno.
2. Poiché il pagamento dell'imposta sulla pubblicità annuale ha, di norma, scadenza nel mese di gennaio o comunque prima della definizione delle nuove tariffe, il Comune, sulla base della potestà regolamentare generale prevista dall'art.52 del D.L.vo n.446/97, può stabilire un'adeguata proroga per il versamento dell'imposta stessa.
3. In caso di mancata adozione di apposita deliberazione, le tariffe in vigore si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 6 CATEGORIA SPECIALE

1. Agli effetti della applicazione della imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, le località del territorio comunale sono suddivise in due categorie in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art. 4 del D.L.vo 507/93.
2. La categoria speciale comprende le località meglio specificate nell'elenco, distinto con la lettera "A", allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Per la effettuazione di pubblicità e la esposizione di manifesti in dette località, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, sono soggette ad una maggiorazione del 120% della tariffa normale.

Art. 7 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 gg. dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al Concessionario.

Art. 8 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE

1. Qualora la pubblicità e/o l'affissione sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di un canone annuale di locazione o di concessione, costituente corrispettivo per l'uso dell'area pubblica, da versare in unica soluzione prima del ritiro dell'autorizzazione per la posa di ciascun cartello pubblicitario e determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 9 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. E' da considerare "insegna", la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

3. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.; non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

4. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

5. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari; non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

6. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; può essere luminoso per luce indiretta; la locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

7. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

9. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione,

locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

10. Nel termine generico “altri mezzi pubblicitari”, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda.

11. Il titolare dell’autorizzazione di tali mezzi pubblicitari è tenuto alla rimozione degli impianti abusivi la cui presenza ostacoli l’installazione di nuovi impianti richiesti dal medesimo.

Art. 10 TIPOLOGIA E QUANTITA’ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell’art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n.495, (“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”) e successive modificazioni, ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l’effettuazione della pubblicità e delle affissioni.

2. Gli impianti pubblicitari vengono classificati in: impianti permanenti o fissi costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra o a muro e impianti temporanei costituiti da manufatti mono o bifacciali posati provvisoriamente su suolo pubblico o privato.

3. Specificatamente, vengono individuate le seguenti tipologie di impianti ammessi, siano essi pubblici o privati:

a)Impianti Permanenti:

Affissionali: stendardo, tabella, poster;

Pubblicitari: insegne di esercizio;

preinsegne;

cartello;

cartello a messaggio variabile o a cassonetto luminoso od illuminato;

tabella a messaggio variabile o a cassonetto luminoso od illuminato;

impianti abbinati ad elementi di arredo urbano o di servizio;

cartelli su impianti di servizio,

pensilina di attesa bus;

palina di fermata bus;

cestino raccolta portarifiuti;

transenna parapetonale;

orologio, termometro, barometro;

quadro informativo abbinato a planimetria urbana;

totem;

bacheca.

b)Impianti temporanei:

Pubblicitari: striscione;

locandina;

gonfalone

mezzo pittorico;

totem;

cavalletto.

4. L’esposizione di gonfaloni è consentita unicamente in occasione di manifestazioni e spettacoli non aventi fine di lucro; le locandine anche per iniziative commerciali.

5. All’interno del centro abitato, è consentita l’installazione di striscioni anche per iniziative commerciali, sempre su sostegni predisposti e nelle posizioni individuate dal Comune.

6. Gli impianti temporanei, non potranno in alcun caso avere durata di esposizione superiore a quella stabilita nel provvedimento autorizzativo e comunque non superiore a novanta giorni consecutivi.

7. I mezzi pittorici, installati su ponteggi o recinzioni di cantiere, sono caratterizzati dalla loro grande superficie che non può essere inferiore a 18 metri quadrati; l'autorizzazione alla loro installazione ha validità per il periodo indicato nella concessione di suolo pubblico per il ponteggio, ovvero, se il ponteggio è installato in proprietà privata, fino alla conclusione dei lavori.

8. Per quanto riguarda i mezzi pubblicitari posti sui ponteggi dei cantieri edili, diversi dai mezzi pubblicitari pittorici, relativi alle ditte operanti negli stessi cantieri, o ad essi correlati, quali ad esempio agenzie immobiliari che operano sull'immobile o attività commerciali temporaneamente coperte da installazioni, impalcature o altro, è ammessa una superficie massima di 6 metri quadrati complessivi per ciascun soggetto pubblicizzato.

9. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 48.414 unità registrata al 31/12/1993, non deve essere inferiore a mq.871,50. Tale superficie minima deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

10. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni non può essere superiore a mq. 2400, con la possibilità di un ulteriore incremento complessivo del 20% pari ad una superficie totale di mq. 2880.

11. Per quanto attiene alle preinsegne e alla segnaletica di indicazione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riordinare la materia, prevedendo modelli omogenei ottimali di distribuzione di tale segnaletica ed eliminando quelli in contrasto per forme e collocazione.

Art. 11 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. La tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni da installare nel territorio comunale è disciplinata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

2. Il Piano disciplina la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico e può essere adeguato o modificato per effetto di successive variazioni nella consistenza demografica del comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra rilevante modificazione della struttura urbanistica del territorio.

3. Sono escluse dal Piano, ma tuttavia soggette alla disciplina del presente regolamento, le insegne di esercizio murali, le targhe collocate sui luoghi e pertinenze in cui si esercita l'attività pubblicizzata, le forme di pubblicità temporanea, la pubblicità sui cantieri, nonché la pubblicità sui veicoli. Le insegne di esercizio vincolate al suolo da idonea struttura di sostegno ed individuate sul Piano come "insegne pubblicitarie", pur essendo soggette alla disciplina del Piano stesso, sono escluse dal computo dei mq. complessivi ammessi, di cui all'art.10 del Piano.

Art. 12 CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI

1. La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano e di migliorare

l'immagine della città, tenendo altresì presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di pulizia e di manutenzione degli elementi stessi.

2. Gli impianti pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; devono avere sagoma regolare che non può essere quella di disco e triangolo ed in ogni caso non ingenerare confusione con la segnaletica stradale ed ostacolare la visibilità entro lo spazio di avvistamento.

3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e degli altri agenti atmosferici, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi; devono essere comunque rispettate tutte le specifiche norme in materia.

4. E' vietata la collocazione dei mezzi che determinino contrasto con le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche e dovranno essere salvaguardati tutti gli edifici di particolare interesse storico-ambientale, murature o parti di esse di pregio e di rilevante interesse.

5. Le targhe indicanti attività professionali, mestieri ed attività in genere devono essere collocate sul portone di ingresso dell'edificio o accanto ad esso e nel caso di ubicazioni di più targhe, queste vanno collocate in appositi porta-targhe multipli da installare all'ingresso principale dell'edificio.

6. E' consentita la pubblicità in vetrofanie sulle finestre dei locali pertinenti l'attività.

7. L'installazione di mezzi pubblicitari luminosi a cassetto o a plafoni è consentita nei sovrapposti o in appositi vani laterali, purché questa venga realizzata in modo tale che si armonizzi con il carattere dell'edificio.

8. L'elemento pubblicitario illuminato di luce propria o da sorgente luminosa esterna o interna, non deve in alcun caso creare disturbo alla visibilità viaria, e il sistema di illuminazione deve essere conforme a tutte le specifiche norme in materia e in particolare alla L.R. 13/04/2000 n.23.

9. Le attività imprenditoriali già insediate o di nuovo insediamento nel centro storico che adottano per la pubblicità sistemi ad illuminazione indiretta, riceveranno un contributo, che potrà avere durata di cinque anni, pari ad una percentuale dell'imposta.

10. La sporgenza dei mezzi pubblicitari a bandiera murali non potrà essere superiore a cm. 90 dal filo del muro a condizione che, in ogni caso, non si superino i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede e l'altezza dal suolo non dovrà essere inferiore a mt.3; potranno essere consentite deroghe quando non sussista pericolo per la sicurezza e la incolumità pubblica e sia stata accertata l'impossibilità di una diversa collocazione. Non esistono limiti di sporgenza in caso di proprietà privata non soggetta a servitù di pubblico passaggio.

11. L'installazione di tende parasole nei fabbricati dovrà essere coerente con il carattere dell'edificio e dell'ambito urbano di pertinenza. In linea generale, le tende parasole dovranno essere all'interno dei riquadri verticali e orizzontali degli sporti ed altezza dal piano del marciapiede non inferiore a mt. 2,60. Fanno eccezione gli sporti con architrave ad altezza inferiore a mt.3 dal piano del marciapiede: in tal caso, la tenda potrà essere collocata al di fuori dei riquadri, ma non dovrà avere una sporgenza anteriore superiore a cm.80. Non sono ammesse tende uniche per più sporti, ad eccezione di quelle relative a bar, ristoranti, pizzerie ed altre attività in presenza di progetti unitari. Le tende riferite a più attività, collocate nel medesimo fabbricato, dovranno essere uniformi per forma, dimensioni, colore e materiale impiegato, non dovranno arrecare in alcun modo ostacolo alla visibilità, né coprire la segnaletica stradale e toponomastica.

12. Le insegne non devono essere prive di rigidità, ma possono essere costituite da materiale non rigido (per es. tela o pvc), solo se tale materiale è ancorato ad una struttura in ferro con occhielli e tiranti in modo da garantirne la permanente tensione.

Art. 13 DIMENSIONI

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 mq., ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq

2. Per il centro abitato si rimanda alle norme che disciplinano le singole tipologie di impianti.

3. Le dimensioni delle insegne di esercizio devono adeguarsi, caso per caso, al contesto in cui si trovano e corrispondere alle normali esigenze di identificazione dell'attività a cui si riferiscono.

Art. 14 DISTANZE

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime stabilite dall'art. 51 del reg. di es. del C.d.S.

2. All'interno del centro abitato ed entro i tratti di strade per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze:

- 30 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, delle intersezioni, degli impianti semaforici e 10 metri dopo;
- 25 metri prima dei segnali di indicazione e dieci metri dopo;
- 20 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- 50 metri da gallerie, ponti e sottoponti;
- 0,50 metri dal limite della carreggiata in presenza di marciapiede;
- 1,50 metri dal limite della carreggiata in assenza di marciapiede.

3. Le distanze di cui ai commi precedenti, compresa quella di cui al comma 3, lettera c), art. 51 del reg. di es. del C.d.S. (posizionamento lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 metri, ed entro il centro abitato ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a mt. 0,50.

4. Le distanze di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o, comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della carreggiata, ed entro il centro abitato, ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a mt. 0,50.

5. All'interno del centro abitato, non si applicano le distanze di cui al comma 2 agli impianti installati ad una distanza dal margine della carreggiata, misurata perpendicolarmente all'asse della carreggiata stessa, superiore a 15 mt.

6. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

7. All'interno del centro abitato, non si applicano le distanze di cui al comma 2, per gli impianti pubblicitari di servizio e per le pubblicità nelle aree di distribuzione carburanti, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1 del C.d.S.

8. All'interno del centro abitato, per gli impianti pubblicitari all'interno di aree private, non si applicano le distanze tra un mezzo pubblicitario e un altro.

9. All'interno del centro abitato, sono ammesse concentrazioni di manufatti omogenei posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli, sempreché la superficie totale di queste concentrazioni non sia superiore a 72 mq. complessivi.

10. Gli impianti relativi alle preinsegne potranno essere autorizzati anche collocati in corrispondenza di intersezioni, a condizione che le preinsegne siano per colore e dimensioni conformi ai segnali di indicazione riguardanti la segnaletica artigianale, commerciale o industriale.

11. All'interno del centro abitato non si applicano le distanze di cui al comma 2 per le insegne obbligatorie per legge (esempio "T" di tabacchi ecc.).

Art. 15 LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

2. Per le insegne luminose, la luminanza non deve essere superiore a 10 cd/mq (candele per mq), a termine dell'art. 3 comma 4 del regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2000.

3. Non è ammessa l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari in zone soggette a vincoli storico-artistico, in zone di rispetto e di tutela delle bellezze naturali, su statue, monumenti, opere d'arte, fontane monumentali, nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, sui ponti, i parapetti, i cavalcavia e le loro rampe, sui dispositivi di protezione marginali e su tutte le altre opere complementari attinenti alle strade.

4. L'installazione di impianti pubblicitari all'interno di parcheggi pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'art.23, comma 1 del C.d.S., può essere autorizzata con le seguenti prescrizioni:

- a) gli impianti non possono essere collocati lungo il fronte stradale;
- b) la distanza dell'impianto pubblicitario da ogni accesso del parcheggio non può essere inferiore a mt. 5;
- c) la distanza dell'impianto (sia a destra che a sinistra) dai segnali stradali esistenti nel parcheggio non può essere inferiore a mt.1;
- d) la superficie disponibile all'installazione di impianti pubblicitari, per ogni lato perimetrale del parcheggio, non può essere superiore al 50% della lunghezza del lato stesso;
- e) gli impianti non possono avere formati superiori a 6x3.

5. Presso le sedi delle farmacie, sono autorizzabili massimo due croci per le quali non si applicano le prescrizioni previste all'art.51 del reg.di es.del C.d.S.

6. Ai sensi dell'art.47 DPR 495/92, le insegne di esercizio sono autorizzabili se installate nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie della stessa (intendendosi per "pertinenza accessoria" l'area circoscritta entro trenta metri dal fabbricato ove si svolge l'attività e insistente sullo stesso lato della carreggiata) e solo se costituite da materiale rigido, con esclusione di striscioni, (o qualunque altro manufatto costituito da materiale privo di rigidità) siano essi collocati in aderenza a superfici o ad altre strutture. Le insegne che, pur insistendo sulla pertinenza dell'attività, si trovano a più di trenta metri dal fabbricato ove si svolge l'attività, vengono identificate come insegne pubblicitarie e, pertanto, soggette al pagamento dell'imposta di pubblicità.

7. La collocazione di striscioni aventi carattere commerciale, in questo caso assimilabili all'insegna di esercizio, è consentita esclusivamente per particolari esigenze dell'attività (saldi, vendite promozionali, apertura e chiusura attività, trasferimento attività) e solo presso la sede dell'attività stessa, in aderenza al fabbricato, o comunque in posizione parallela all'asse stradale, per un periodo massimo di 90 giorni, che possono essere continuativi o intervallati, con durata minima di 30 giorni e di dimensioni compatibili con le caratteristiche del luogo prescelto. La collocazione di striscioni commerciali è consentita in via permanente, solo quando la loro installazione viene eseguita in piazzali privati e solo se si riferiscono a prodotti oggetto di vendita dell'esercizio: in questo caso è necessaria l'autorizzazione comunale, indipendentemente dal formato dello striscione.

8. L'insegna di esercizio, è considerata conforme alle deroghe di cui all'art.51, comma 5 del reg.di es. del C.d.S., quando la pubblicità, sullo stesso mezzo, riferita alla attività primaria dell'esercizio, non sia inferiore ai due terzi della pubblicità, eventualmente presente, di prodotti che non rientrano nell'attività primaria:

9. Il mezzo pubblicitario, installato presso la sede dell'attività, in aggiunta all'insegna di esercizio, e che pubblicizzi un prodotto in vendita presso l'attività stessa, è assimilabile all'insegna di esercizio e quindi conforme alle deroghe di cui all'art.51, comma 5 del reg.di es. del C.d.S., quando le sue dimensioni non superano un terzo delle dimensioni dell'insegna di esercizio.

10. Se le insegne sono installate su palo, è preferibile che la parte "a bandiera" sia rivolta in senso opposto alla carreggiata,

11. Le insegne aventi forma triangolare sono considerate parallele all'asse stradale, quando l'angolo di inclinazione della parete dell'insegna non supera i 20° sessagesimali.

12. All'interno del centro abitato, il tempo di variabilità dei messaggi pubblicitari non può essere inferiore a venti secondi quando il mezzo pubblicitario è installato in posizione perpendicolare all'asse stradale, mentre non sono previste limitazioni quando il mezzo è installato parallelamente all'asse stradale.

13. I segnali direzionali di cui all'art.134, comma 1 lett.B del reg.di es.del C.d.S. devono essere installati sulle sole strade che conducono direttamente al luogo dell'attività, come stabilito al comma 2 del citato articolo, con possibilità di deroga per i segnali direzionali riferiti a fabbriche, Enti e quant'altro necessari di informazione più massiccia. Poiché la segnaletica in argomento, in relazione al comma 5 del già citato art. 134, può essere installata a giudizio dell'Ente proprietario della strada, questo Ente si riserva la facoltà di valutare, di volta in volta, la possibilità di autorizzare o negare tali installazioni, in considerazione della effettiva necessità delle stesse e di

concedere deroghe. Concessa l'autorizzazione per installare il primo segnale direzionale o preinsegna, il supporto è da intendersi automaticamente ceduto in uso all'Amministrazione Comunale, restando la proprietà in carico al richiedente; pertanto la richiesta di autorizzazione ad installare ulteriori segnali direzionali, o preinsegne, sullo stesso supporto, non necessita di alcun atto di assenso a coloro che lo utilizzano, che però avranno l'obbligo della manutenzione; in caso di inadempienza sarà rimosso il segnale direzionale di coloro che non partecipano alla manutenzione.

14. La pubblicità effettuata conto terzi, è autorizzata esclusivamente a ditte abilitate all'esercizio di tale pubblicità, prevedendosi un limite massimo, per anno solare, consentito ad un medesimo soggetto, di cinque impianti relativamente alla cartellonistica stradale e disponendo che le richieste successive alla prima non possono essere inoltrate prima di dieci mesi dalla richiesta precedente; le autorizzazioni non richieste nel corso dell'anno solare, non possono essere recuperate negli anni successivi; nel caso di diniego di una o più posizioni richieste, queste devono essere recuperate, con nuova istanza, entro l'anno solare di riferimento o, comunque, entro 90 gg. dalla data del diniego, pena la perdita del diritto; in caso di revoca delle autorizzazioni, di cui ai punti b), c), d), e), dell'art. 34 del regolamento comunale, e di cui ai punti a) e c) dell'art.33, queste non possono in alcun modo essere recuperate.

14 bis. Non è consentito, a chiunque non sia abilitato all'esercizio della pubblicità conto terzi, essere intestatario di autorizzazioni relative a mezzi pubblicitari da cedere in uso a terzi.

15. Le insegne a bandiera poste all'esterno di edifici, in strade prive di marciapiede, dovranno essere poste in opera ad almeno metri 4,50 dal suolo, misurati dal loro punto più basso.

16. L'apposizione di segni orizzontali reclamistici su superficie stradale è ammessa unicamente lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive; è consentita solo con apposizione di pellicole che ne consentano l'immediata rimozione.

17. E' comunque sancito che per tutte le insegne richieste, anche se non espressamente vietate a norma di regolamento, devono essere riconosciuti, da parte dell'Amministrazione Comunale, quei requisiti oggettivi (tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati, composizione delle scritte e dei disegni, posizionamento, ecc), tali da consentire, ai fini di una valida salvaguardia del decoro e di rispetto dell'ornato urbano, un loro confacente ed armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico della città.

18. La pubblicità fonica è consentita dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30 e non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle normative vigenti; la pubblicità fonica di natura commerciale non è consentita nei giorni festivi.

19. E' vietata in tutto il territorio comunale, la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, nonchè la loro apposizione sui tergicristalli dei veicoli.

20. E' consentita la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, quando non vi ostino motivi di viabilità, di decoro o di opportunità in relazione al servizio di rimozione dei rifiuti.

21. In occasione di spettacoli itineranti è, richiesto il versamento di un deposito cauzionale stabilito in € 1000.

22. Non è consentita l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari lungo il perimetro della Villa Comunale, ad eccezione di stendardi per la pubblica affissione istituzionale; non è consentita l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari lungo Via A. Moro.

23. E' vietata l'installazione di manufatti pubblicitari in prossimità delle aperture murarie (es. finestre che permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente e lateralmente come definito dall'art. 900del Codice Civile), quando la loro presenza compromette il rispetto della visuale.

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 16 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, ove per luogo aperto al pubblico si intende il luogo, anche privato, accessibile a chiunque, anche se solo in momenti determinati e con l'osservanza delle condizioni e limitazioni imposte da chi esercita un diritto sul luogo stesso.

2. Costituisce messaggio pubblicitario, qualsiasi figura, fregio, guarnizione, spazio, strumento di comunicazione visiva o acustica quando risulti oggettivamente idoneo a far conoscere alla massa indeterminata di possibili acquirenti o utenti, il nome, l'ubicazione, i segni distintivi, i servizi, i prodotti, le attività del soggetto pubblicizzato in quanto si trovi il luogo pubblico o aperto al pubblico, consentendo di acquistare conoscenza del suddetto messaggio.

3. Pertanto, si considerano rilevanti ai fini dell'assoggettamento all'imposta di pubblicità:

- a. i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c. i mezzi e le forme atte ad indicare o individuare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 17 SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta, colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. L'imposta è dovuta anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui al precedente comma non usufruiscano in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.

Art. 18 COMPUTO DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Per i mezzi pubblicitari bifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, singolarmente, da ciascuna faccia adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, complessivamente, da tutte le facce adibite alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Se la forma del mezzo è tale da non poter essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
7. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le targhe, le preinsegne e gli altri mezzi pubblicitari riguardanti diversi soggetti, ancorché collocati su un unico mezzo di supporto, qualora siano diversi i soggetti pubblicizzati;
8. E' considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art.7, comma 5, del D.L.vo 507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
9. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Non sono considerati in connessione i mezzi pubblicitari situati in località diverse seppure adiacenti, in quanto determinano una discontinuità percettiva della pubblicità. Tale criterio si applica, altresì, ai carrelli dei supermercati
10. Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione, i sostegni (piedi, pali, supporti, cornici ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria.

Art. 19 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

A) Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare, è di € 15,49.
2. Per la pubblicità effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili, su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
3. Per le fattispecie pubblicitarie di cui ai commi 1 e 2 che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia una superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5, la maggiorazione è del 100 per cento.

Pubblicità ordinaria

| Superficie | Tariffa base | Maggior. 120% Cat. Speciale | Magg. 100% Luminosa o Illuminata | Totale |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|--|----------------|
| Fino a 5,00 mq | € 15,49 | € 18,59 | € 15,49 | € 49,57 |

| Superficie | Tariffa base | Magg. 50% su tariffa base | Magg. 120% Cat. Speciale | Magg. 100% Luminosa o Illuminata | Totale |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|--|----------------|
| Da mq 5,5 a mq 8,5 | € 15,49 | € 7,75 | € 18,59 | € 15,49 | € 57,32 |

| Superficie | Tariffa base | Magg. 100% su tariffa base | Magg. 120% Cat. Speciale | Magg. 100% Luminosa o Illuminata | Totale |
|---------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|----------------|
| Oltre mq 8,5 | € 15,49 | € 15,49 | € 18,59 | € 15,49 | € 65,06 |

B) Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 19, lett.A, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 19, lett.A, comma 4.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico, l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato, l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- ◆ per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg. € 74,37
- ◆ per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. € 49,58
- ◆ per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie € 24,79

4. Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui al precedente comma è raddoppiata.

5. La pubblicità di cui al comma 3 si considera sempre annuale, a prescindere dal tempo in cui viene usato il veicolo e dalle sue eventuali soste per esigenze di servizio o di manutenzione.

6. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'identificazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato, includendo nella nozione di "indirizzo", anche il sito web, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax e simili.

7. L'imposta non è dovuta altresì, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni e, pertanto, le fattispecie di esenzione possono essere schematicamente identificate nella:

- indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti per conto terzi utilizzando veicoli di loro proprietà;
- indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese che effettuano trasporti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprietà, trattandosi in questo caso, di imprese di produzione di beni e servizi che, tuttavia, effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti.

8. Nell'ipotesi in cui il trasporto venga eseguito dai cosiddetti "padroncini", vale a dire dai piccoli trasportatori, quando il trasporto viene effettuato con veicoli integralmente di loro proprietà, l'esenzione opera relativamente all'indicazione della loro ditta e del loro indirizzo, in quanto rientra nell'ipotesi di trasporto per conto terzi; quando il trasporto viene effettuato con l'impiego di rimorchi, containers e simili di proprietà delle imprese committenti che effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti, ferma restando l'esenzione per le indicazioni presenti sulla motrice, l'esenzione si realizza altresì relativamente all'indicazione della ditta e dell'indirizzo delle stesse imprese committenti apposte sui rimorchi, sui containers e simili, in quanto essendo gli stessi di proprietà di dette imprese, l'ipotesi è sostanzialmente riconducibile ad un trasporto per conto proprio ad opera delle imprese committenti.

9. Nel caso in cui il veicolo sia di proprietà di un soggetto che esercita l'attività di autotrasporto quale socio di cooperativa o membro di un consorzio di autotrasporto, beneficiano dell'esenzione dall'imposta sulla pubblicità le indicazioni della ditta e dell'indirizzo della cooperativa o del consorzio di autotrasporto apposte sul veicolo, sebbene quest'ultimo sia di proprietà individuale.

10. La pubblicità visiva effettuata sui veicoli di qualsiasi genere, compresi i mezzi speciali cosiddetti "vele" o "posterbus", per conto proprio o altrui, mediante cartelli, manifesti, o altro, è consentita esclusivamente in forma itinerante mediante pagamento della relativa imposta, secondo le tariffe di cui all'art.19, lett.A, commi 1-3-4.

11. E' vietata la pubblicità itinerante realizzata mediante la sosta e la fermata, su aree pubbliche o su aree private visibili da aree pubbliche, di autoveicoli speciali di cui all'art. 54 lett. g) del D.Lgs. n. 285/92 e all'art. 203, comma II lett. q) del DPR n.495/92 e di rimorchi (art. 56 D.Lgs. n. 285/92), utilizzati per la pubblicità quando siano uniti al veicolo trainante. Sugli stessi veicoli in sosta la pubblicità deve essere rimossa ovvero coperta in modo che sia privata di efficacia. Nel territorio comunale è vieta la sosta dei rimorchi utilizzati per la pubblicità itinerante, quando siano staccati dal veicolo trainante sia su suolo pubblico che su suolo privato con visibilità da aree pubbliche. Qualora ci siano le condizioni di sosta per questi mezzi, essi dovranno essere paragonati agli impianti pubblicitari fissi con le relative richieste di autorizzazione e regime sanzionatorio. I suddetti veicoli saranno rimossi qualora siano in sosta su area pubblica o aperta al pubblico e non abbiano ottemperato all'obbligo di rimuovere o coprire la pubblicità.

C) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa: € 49,58
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa: € 3,10.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4, abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa pari alla metà di quella ivi prevista.

D) Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 19, lett.A, comma 1.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura: € 74,37.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa: € 3,10.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente: € 9,30.

Art. 20 MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 21 PUBBLICITA' LUMINOSA

1. Qualora la pubblicità di cui all'art. 19, lett.A e lett.B, venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 22 DICHIARAZIONE

1. Prima di iniziare la pubblicità, il soggetto passivo è tenuto a presentare al Comune o al Concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario, nella quale devono essere indicate, oltre ai dati personali del richiedente, le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune o al Concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale, ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Non costituisce di per sé dichiarazione di pubblicità il pagamento eseguito con il versamento sul conto corrente postale, anche se nella causale posta a retro del bollettino sono riportati gli elementi costitutivi della fattispecie imponibile; pertanto, nell'ipotesi in cui non sia stata presentata la dichiarazione di pubblicità nei tempi e con le modalità indicati nel precedente comma 1 e, comunque, sia stato eseguito il pagamento (senza, quindi, dar luogo ad evasione fiscale), si applica all'omissione la sanzione prevista nel comma 1 dell'art.56 del presente regolamento.

Art. 23 CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità:

- effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
- effettuata con veicoli;
- effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità:

- realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuata su schermi o pareti riflettenti;
- effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
- effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua;

- effettuata con palloni frenati e simili;
 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
- la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 24 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili e si applicano alla tariffa finale di ciascuna tipologia pubblicitaria.
2. Qualora più di una delle riduzioni previste nel presente articolo siano riconducibili alla stessa fattispecie, si applica quella di maggiore entità.
3. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici e religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza
4. La presenza di eventuali sponsors o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, relative alle fattispecie previste nelle lett. a-b-c del precedente comma, all'interno del mezzo pubblicitario, mantiene la riduzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo non sia superiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 mq.

Art. 25 ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

1. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando la pubblicità si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
2. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
3. gli avvisi al pubblico, riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato, anche se contengono il logo dell'agenzia immobiliare;
4. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

5. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

6. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

7. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

8. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, limitatamente ad un mezzo pubblicitario posto direttamente presso la sede o nelle immediate vicinanze; quando i mezzi sono più di uno, l'esenzione è concessa per quello che comporta il pagamento dell'imposta più bassa, mentre i restanti mezzi pubblicitari esposti godono della riduzione del 50%;

9. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, sempre che la superficie del mezzo usato, qualora non espressamente stabilita, non superi il mezzo metro quadrato di superficie;

10. la pubblicità delle proprie iniziative effettuata da enti morali e non aventi scopo di lucro che hanno finalità sociali e di pubblica utilità;

11. la pubblicità inerente la donazione del sangue;

12. la pubblicità esposta sui veicoli come descritto nell'art.19, lett.B, del presente regolamento;

13. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; detta superficie è da calcolare per ogni sede nel caso di pluralità di sedi nello stesso Comune;

14. la pubblicità inferiore a trecento centimetri quadrati.

Art. 26 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario.

2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37

4. L'imposta è dovuta, ancorché l'impianto pubblicitario autorizzato sia privo di messaggio pubblicitario, secondo quanto disposto al comma 10 del successivo articolo.

Art. 27 AUTORIZZAZIONI

1. E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la prescritta autorizzazione.

2. Entro il centro abitato, la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, è soggetta, in ogni caso, all'autorizzazione del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la strada è statale, regionale o provinciale.

3. Lungo o in vista delle strade statali, regionali o provinciali ricadenti al di fuori del centro abitato, l'autorizzazione è rilasciata dall'ente proprietario della strada.

4. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando sono visibili sulla strada, la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

5. L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione ed è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta, nei seguenti casi:

a) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli stadi, gli impianti sportivi, i centri commerciali, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;

b) pubblicità relativa a vendita e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta sulla proprietà privata e/o condominiale (mura, ringhiere, balconi, terrazzi, recinzioni, alberi di confine);

b bis) pubblicità effettuata con striscioni di formato non superiore a mq. 3, a condizione che essi vengano installati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e in aderenza, per tutta la loro superficie, al manufatto sul quale sono collocati, che non vengano installati in corrispondenza di intersezioni e che vengano comunicate le caratteristiche del manufatto (dimensioni, foto del punto di collocazione, periodo di esposizione, bozzetto), oltre alla dichiarazione di diretta assunzione di responsabilità relativamente alla corretta installazione e alla manutenzione ordinaria dello striscione e alla dichiarazione di estraneità del Comune a qualsiasi onere ed implicazione; in caso di mancata comunicazione dell'esposizione degli striscioni o di omessa comunicazione anche di uno solo dei dati richiesti (dimensioni, foto del punto di collocazione, periodo di esposizione, bozzetto, assunzione di responsabilità, idonea installazione, così come prevista dal presente articolo), gli striscioni saranno considerati abusivi a tutti gli effetti e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 58 del presente regolamento;

c) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine;

d) pubblicità effettuata all'esterno o all'interno di mezzi pubblici o di veicoli;

e) pubblicità sonora;

f) pubblicità effettuata con vetrofanie e simili collocate sulle porte d'ingresso, sulle vetrine, su bacheche;

g) targhe professionali non aventi superficie superiore a cm.50x60,

h) marchi apposti su maniglie, su vetri e porte, nonché tappeti con scritte e marchi posti all'ingresso dei locali, anche se visibili dalla strada;

i) volantinaggio

6. Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

7. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti, compresi i regolamenti condominiali, ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti.

8. L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo che non intervenga disdetta da parte del Comune tre mesi prima della scadenza, per motivi di interesse pubblico.

9. L'installazione dei mezzi pubblicitari, completi di struttura e messaggio pubblicitario autorizzato, nonché di targhetta identificativa, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di rilascio della concessione/autorizzazione, pena la decadenza della stessa, contestualmente al pagamento del canone di locazione e della relativa imposta di pubblicità e/o concessione.

10. Nell'effettuazione della pubblicità conto terzi, se lo spazio pubblicitario dei cartelli non è stato ancora attribuito, il titolare del mezzo è comunque tenuto all'installazione del relativo pannello pubblicitario del formato autorizzato, completandolo con messaggi finalizzati a richiamare la disponibilità dello stesso (per es. "spazio libero" o "per questa pubblicità rivolgersi a..." ecc.) ed è tenuto al pagamento della relativa imposta di pubblicità. In ogni caso, sul suddetto pannello non possono comparire riferimenti di altri soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative, di cui all'art. 58 del presente regolamento, e la revoca dell'autorizzazione".

11. Su richiesta motivata del soggetto interessato, da presentare almeno 10 giorni prima della scadenza, potrà essere concessa un'eventuale proroga del termine di installazione non superiore a 30 giorni, scaduti i quali il provvedimento in ogni caso decade.

12. Le autorizzazioni emesse dall'Ente sono sempre e comunque revocabili in qualunque momento, previo avviso all'interessato, per sopravvenuti motivi di opportunità o di legittimità.

13. Le autorizzazioni sono strettamente personali e non possono essere cedute se non nei casi di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda, fusione, scissione, trasformazione di società.

14. In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, se sono stati ceduti cartelli pubblicitari, il cedente non ha più titolo per chiedere nuove autorizzazioni di cartelli.

15. In caso di contenzioso aperto con l'Ente, il richiedente non riceverà nuove autorizzazioni fino alla definizione del contenzioso stesso.

16. E' istituito un registro degli abusi, ordinato per richiedente, al fine di annotare gli abusi commessi per anno solare; oltre cinque abusi non saranno rilasciate autorizzazioni per i due anni solari successivi.

17. Le autorizzazioni alle installazioni di mezzi pubblicitari adiacenti a balconi e terrazzi, debbono essere rilasciate previa verifica che sia rispettata la distanza minima, tale da garantire la sicurezza di terzi, da valutare anche in relazione al fascio di luce proiettato su proprietà altrui.

Art. 27 bis SPONSORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

1. Gli “sponsor” privati possono stipulare apposita convenzione con il Comune per assumersi l’onere di eseguire su aiuole e/o rotatorie i lavori di manutenzione necessari per garantire il decoro e l’estetica del verde pubblico.

Il Comune concede a titolo corrispettivo l’esenzione dell’imposta relativa ai mezzi pubblicitari da installare in prossimità della relativa aiuola e/o rotatoria gestita, previa verifica di conformità da parte della Polizia Locale.

Il numero dei mezzi pubblicitari esentati dall’imposta è quantificato dall’ufficio che stipula la convenzione.

L’ufficio preposto alla stipula della convenzione avrà cura di trasmettere copia della stessa all’Ufficio Tributi.

Art. 27 ter SPONSOR PRIVATI

1. Gli sponsor privati possono stipulare apposita convenzione con il Comune al fine di contribuire sia alla manutenzione dell’ascensore inclinato che ai lavori necessari per garantire il decoro e l’estetica delle zone antistanti lo stesso.

Il Comune concede, a titolo corrispettivo, l’esenzione dell’imposta relativa:

- ai mezzi pubblicitari da installare sulle vetrate del gabbiotto a monte dell’ascensore, sottoforma di pannelli pubblicitari;

- ai mezzi pubblicitari da installare, sottoforma di pannelli pubblicitari, sul parapetto delle scale di emergenza dell’ascensore e, più precisamente, sul parapetto adiacente le rotaie.

Il numero dei mezzi pubblicitari esentati dall’imposta è quantificato dall’ufficio che stipula la convenzione. L’ufficio preposto alla stipula della convenzione avrà cura di trasmettere copia della stessa all’Ufficio Tributi. L’installazione dei mezzi pubblicitari è comunque sottoposta al preventivo parere della Sovrintendenza alle Belle Arti.

Art. 28 DOCUMENTAZIONE

1. La richiesta di autorizzazione, redatta in carta resa legale indirizzata al Sindaco, dovrà essere sottoscritta dal titolare di impresa o dal legale rappresentante e corredata, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale ed eventuale partita IVA, dalla seguente documentazione:

a) progetto quotato in scala 1:20 o 1:50 del manufatto pubblicitario, completo di sezione laterale di sporgenza;

b) relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dell’eventuale supporto, del colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce emessa unitamente alla dichiarazione di conformità alle norme CEI della parte elettrica;

c) fotografia particolare a colori del luogo interessato all’installazione con indicato il posizionamento del mezzo pubblicitario;

d) fotografia panoramica a colori dello stato dei luoghi e del tratto interessato all’installazione;

e) pianta in scala opportuna che dimostri l’esatta collocazione dell’impianto e nel caso di tende l’indicazione dell’altezza del marciapiede, della tenda, la proiezione di questa sul marciapiede e sua distanza dal ciglio della strada;

f) planimetria o mappa catastale del luogo di collocazione dell’impianto;

- g) bozzetto del messaggio da esporre; possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi; se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- h) autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità e che l'impianto nelle sue varie componenti risponde alle normative vigenti in ordine alla pubblica incolumità, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- i) nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune;
- l) nulla-osta del proprietario del terreno, per i mezzi pubblicitari che, totalmente o in parte maggioritaria, anche con la proiezione a terra del mezzo, ricadano su proprietà privata;
- m) autodichiarazione con la quale si attesti che il richiedente non ha ceduto cartelli pubblicitari attraverso la sottoscrizione di atti di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- n) copia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del richiedente;
- o) indirizzo pec;
- p) nulla-osta del proprietario dell'immobile o dell'amministratore del condominio, unitamente a copia di un documento di identità;
- q) indicazione della proprietà ove è ubicato l'impianto pubblicitario (suolo pubblico, suolo privato, area privata destinata a servitù di pubblico passaggio).

2. La procedura di cui sopra dovrà eseguirsi anche per ogni modificazione che si intende apportare al mezzo pubblicitario già autorizzato.

3. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi ed altri manufatti aventi carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione di un bozzetto quotato in scala 1:20 o 1:50 del mezzo e messaggio pubblicitario da esporre, con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato e dell'esatta ubicazione oltre all'autodichiarazione di stabilità redatta ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.

Art. 29 SPESE DI ISTRUTTORIA

1. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione di insegne, dovrà essere eseguito il versamento relativo alle spese di istruttoria determinato in € 50 e del quale non potrà essere pretesa la restituzione qualunque sia l'esito della domanda.

2. Le spese di istruttoria relative alle richieste di installazione dei segnali direzionali, sono stabilite in € 20 per ogni impianto.

3. Le spese di istruttoria relative ai cartelli stradali, sono stabilite in € 50 per ogni cartello.

3 bis. Se la richiesta di autorizzazione si riferisce ad insegne unitamente a segnali direzionali, il versamento dei diritti sarà di € 50,00 per le insegne + € 20,00 per ogni segnale direzionale; se la richiesta di autorizzazione si riferisce ad insegne unitamente a cartelli pubblicitari, il versamento dei diritti sarà di € 50,00 per le insegne + € 50,00 per ogni cartello pubblicitario; se la richiesta di autorizzazione si riferisce a segnali direzionali unitamente a cartelli pubblicitari, il versamento dei diritti sarà di € 20,00 per ogni segnale direzionale + € 50,00 per ogni cartello pubblicitario;

4. Gli importi di cui ai commi precedenti, potrà essere variato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 30 RILASCIO AUTORIZZAZIONI

1. Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi, di qualunque specie, è subordinato al parere del Comune che, conseguentemente, dovrà:

a) accertare la conformità dei progetti alle norme del presente regolamento e la conformità al D.L.vo 285/92, per la sicurezza della circolazione stradale;

b) indicare, eventualmente, in aggiunta alle limitazioni ed ai divieti posti dal regolamento, le modificazioni ritenute necessarie affinché le installazioni pubblicitarie possano inserirsi armonicamente sia nell'architettura degli edifici che nell'ambiente.

2. Il Comune, accertata la conformità delle richieste alle norme del presente regolamento, nonché quella al piano generale degli impianti, unitamente alle limitazioni imposte dagli stessi e dal C.d.S. adotta i provvedimenti autorizzativi a maggioranza di voti, con l'intervento di almeno la metà dei componenti.

3. Per l'esame delle pratiche più importanti, il Comune potrà acquisire pareri tecnici, informativi o altro, da parte di altri enti, uffici pubblici o comunque da parte della Commissione Edilizia.

4. Le richieste di autorizzazioni concernenti la posa in opera di mezzi pubblicitari nelle località soggette a vincoli ai sensi della legge 29/6/1939, n.1497 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno sottoposte anche al parere vincolante della Commissione Edilizia.

Art. 31 TERMINI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di gg.60 dalla presentazione della domanda e nello stesso tempo sarà comunicato l'eventuale diniego alla messa in opera dei mezzi pubblicitari richiesti.

2. Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui il Comune inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione.

3. Le pratiche saranno sottoposte all'esame del Comune in ordine cronologico di acquisizione al protocollo, con priorità per le insegne di esercizio.

Art. 32 ARCHIVIAZIONE DELLE ISTANZE

1. Qualora le istanze non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.

2. Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati alla istanza.

Art. 33 DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la mancata installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati, completi del messaggio pubblicitario, entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- b) la cessazione della pubblicità autorizzata;
- c) la non osservanza delle condizioni cui è subordinata l'autorizzazione, compreso il perfetto stato di conservazione, funzionalità e sicurezza delle strutture di sostegno.

Art. 34 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune potrà revocare l'autorizzazione nei seguenti casi:

- a). per motivi di pubblico interesse;
- b) quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a documenti ed elaborati tecnici alterati o non rispondenti al vero;
- c) quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento, o alle condizioni inserite nell'autorizzazione o apporti modificazioni arbitrarie alla documentazione approvata, senza aver conseguito, per detta variante, la prescritta preventiva autorizzazione;
- d) a seguito di contrasto tra le caratteristiche degli impianti installati e le previsioni di progetti o regolamenti di arredo adottati dal Comune;
- e) in caso di morosità nel pagamento dell'imposta per impianti pubblicitari che hanno formato oggetto di autorizzazione o concessione amministrativa, protrattasi oltre l'anno dalle naturali scadenze e ove non sussistano formali contestazioni in ordine all'entità e alla debbenza del pagamento di cui trattasi;
- f) in ogni caso, il provvedimento di revoca non preclude l'applicazione delle previste sanzioni tributarie per il mancato o tardivo pagamento e l'attivazione dei procedimenti esecutivi per il recupero del credito.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove il titolare del mezzo non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art.58 del presente regolamento.

Art. 35 VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nei casi di voltura dell'autorizzazione (cessione o affitto di azienda, fusione, scissione, trasformazione di società), in cui non avvenga alcuna modificazione dell'impianto autorizzato relativamente alle dimensioni, alla ubicazione e al messaggio pubblicitario, ma vi sia soltanto un diverso soggetto passivo titolare della pubblicità, la voltura dell'autorizzazione avviene mediante comunicazione, all'ufficio competente, da parte del nuovo intestatario, unitamente alla

dichiarazione che il mezzo pubblicitario esistente è conforme a quello autorizzato, senza procedere a nuova tassazione.

2. In caso di variazione, anche di uno solo degli elementi di cui al comma 1, necessita richiedere nuova autorizzazione, con conseguente nuova imposizione tributaria in caso di variazione delle dimensioni o del messaggio pubblicitario.

Art. 36 SOSTITUZIONE E MODIFICA DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1. Per variazione del messaggio pubblicitario, si intende la mera sostituzione del messaggio senza alcuna variazione della struttura di supporto (cartello o altro) e di sostegno (palo o altro).

2. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio,fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio e ottenere la relativa autorizzazione.

Art. 37 ANTICIPATA RIMOZIONE PER ORDINE DEL COMUNE

1. In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza della autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. e dovrà provvedere a rimuovere l'impianto ed eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

2. Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art.58 del presente regolamento

Art. 38 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Tutte le autorizzazioni di esposizioni pubblicitarie, si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.

2. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura, sostituzione e manutenzione in genere, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

3. Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento, l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

4. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

Art. 39 POSA IN OPERA DEI MEZZI PUBBLICITARI E RESPONSABILITA'

1. La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

2. Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato; in difetto, il Comune disporrà la rimozione, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazioni sono da considerarsi abusivi.

4. Ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

5. Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

Art. 40 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione nei casi di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente.

Art. 41 TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato a titolo permanente, con esclusione delle insegne di esercizio e delle altre forme di pubblicità non considerate nel computo della superficie complessiva del piano generale degli impianti, dovrà essere saldamente fissato, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

a) amministrazione rilasciante;

b) soggetto titolare;

c) numero e data dell'autorizzazione;

d) data di scadenza.

1 bis. I dati riportati sulla suddetta targhetta devono essere sempre ben visibili.

2. La targhetta di cui sopra, deve essere sostituita ad ogni rinnovo della autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 42 ISTITUZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, il servizio delle pubbliche affissioni.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire, specificatamente, l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 43 SPAZI PER L'AFFISSIONE

1. A norma dell'art.18, comma 3, del D.L.vo 507/93, il Comune di Frosinone è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni, nella misura minima di mq.18 per ogni mille abitanti e quindi per un totale complessivo minimo di mq. 871,50, rilevato che la popolazione residente al 31/12/93 ammonta complessivamente a n. 48.414 unità.
2. Gli spazi in cui è consentita l'affissione, sono individuati nel Piano Generale degli impianti, distinti per tipologia e utilizzo, in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del D.L.vo 507/93 e la loro superficie viene così ripartita:
 - affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica 25 per cento;
 - affissioni di natura commerciale svolta dal servizio delle pubbliche affissioni 70 per cento;
 - affissioni dirette, anche per conto terzi, effettuate su spazi pubblici da privati comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, 5 per cento.

ART. 44 AFFISSIONE DIRETTA SU SPAZI PRIVATI

1. Le affissioni dirette per conto terzi effettuate da privati su spazi privati, sono autorizzate solo su spazi posti su suolo privato, che insistano in zone non ricadenti nella categoria speciale e che non siano da tali zone percepibili.
2. Le affissioni dirette per conto proprio effettuate da privati su spazi privati, sono autorizzate solo presso la sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa.
3. E' altresì ammessa la possibilità di concedere spazi per affissioni dirette non avente contenuto commerciale, ad Enti od Associazioni non aventi finalità di lucro, da collocare su beni privati di cui abbiano la disponibilità e previo conseguimento delle dovute autorizzazioni all'installazione. Nei suddetti spazi autorizzati possono essere affissi manifesti aventi contenuto commerciale riguardanti esclusivamente iniziative poste in essere dagli Enti o Associazioni medesime nei limiti previsti dall'art. 24 comma 4, pena la revoca dell'autorizzazione.
4. Gli impianti destinati alle affissioni dirette rappresentano una fattispecie peculiare di impianto pubblicitario, contraddistinto dalle caratteristiche del messaggio pubblicitario, che si realizza esclusivamente con l'affissione diretta di manifesti e con il continuo rinnovo degli stessi.
5. L'utilizzazione del mezzo per pubblicità diverse da quelle che si avvalgono dell'impiego di manifesti, è considerata violazione Regolamentare e comporta la decadenza e conseguente revoca dell'autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative.

6. Le affissioni dirette per conto terzi da parte di privati su suolo privato, sono consentite su impianti poster 6x3 per un massimo autorizzabile, per ogni richiedente, di mq.54 per il primo triennio e su standardi 100x140 e 140x200 per un massimo autorizzabile, per ogni richiedente, di quattro impianti per il primo triennio.

7. Con successivi provvedimenti gestionali, verranno valutate ulteriori normative attuative in funzione delle richieste pervenute e dei metri quadri installati nel corso del primo triennio.

8. Le affissioni dirette per conto terzi e per conto proprio, effettuate da privati su suolo privato, esulano dal limite percentuale di cui al comma 2 dell'art. 43 e rientrano nella disciplina della pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del Decreto 507/93.

Art. 45 SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento degli impianti di cui al precedente articolo, qualora si determinino situazioni di forza maggiore o imprevedibili o dichiarate pubbliche esigenze.

2. Chiunque, per lavori o altre cause effettui rimozioni o spostamenti di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere, conseguente ai danni arrecati agli stessi ed alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o di quelle indicate dagli uffici comunali competenti.

Art. 46 SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni, coloro che richiedono il servizio, e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 47 MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente, il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera causa di forza maggiore; in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente e indicare il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione con l'indicazione del giorno in cui l'affissione avrà luogo.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune, o il Concessionario, è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta

giorni, oppure chiedere che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata, non costituisce nuova o separata commissione se non ancora eseguita; l'eventuale integrazione viene comunque quietanzata con una nuova bollettazione richiamandone la relativa già emessa e potrà essere accettata fermo restando la precedenza acquisita dalle commissioni che nel frattempo fossero pervenute. In nessun caso l'integrazione potrà essere inclusa in una quietanza già emessa apportando correzioni a meno che la data dell'attestazione del versamento dell'integrazione non sia uguale a quella del primo versamento.

9. Le eventuali variazioni o aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi, sono considerate nuove e distinte affissioni.

10. Il Comune, o il Concessionario, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi; detta disponibilità viene a cessare se l'interessato non notifica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi alla richiesta.

11. Nel periodo temporale per il quale è stato corrisposto il diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune, oltre a quanto stabilito nel presente regolamento, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

12. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni, possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione; la mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto, comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

13. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni pervenute con il numero della relativa bolletta.

14. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti, sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

15. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge penali, civili e fiscali vigenti in materia.

16. Relativamente alla esposizione di affissioni concernenti gli spettacoli viaggianti, il Comune dispone a carico degli interessati, la prestazione di una cauzione di Euro 500 a garanzia di eventuali violazioni del presente regolamento, da versarsi, anticipatamente, nelle casse del Comune, che ne rilascerà ricevuta, e che sarà restituita in assenza di violazioni; in difetto, il Comune avrà possibilità di rivalersi per le relative competenze tributarie e sanzionatorie.

17. Il Comune farà eseguire, almeno una volta a quadrimestre, i necessari controlli, attraverso i propri servizi, circa la regolarità delle affissioni, sia per quanto riguarda le procedure, sia per quanto riguarda le modalità ed i tempi di affissione; di tali controlli verrà redatto rapporto da consegnare al Dirigente competente.

Art. 48 AFFISSIONI DI URGENZA-FESTIVE-NOTTURNE

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di Euro 26 per ogni commissione

2. Le commissioni affissionistiche da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a due ore precedenti l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano dell'ufficio, sempreché preavvisate con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.

3. Le commissioni da eseguire il giorno seguente o in quelli successivi, escluso il festivo ed il prefestivo, saranno accettate fino a un'ora prima precedente a quello di chiusura pomeridiana dell'ufficio.

4. I manifesti del Comune, di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni, saranno ritirati fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza, in ogni caso preceduti da opportuno preavviso.

5. Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata festiva o prefestiva, possono essere affissi direttamente, durante la giornata festiva o prefestiva, dalle agenzie funebri o altri interessati, negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti; in tal caso, detti soggetti dovranno provvedere nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'avvenuta affissione dei manifesti al servizio affissioni, provvedendo al pagamento del diritto dovuto con esclusione della maggiorazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 49 TARIFFE

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al Concessionario, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nella misura risultante dalle tariffe stabilite in prima applicazione con delibera n.1838 del 30/12/93 della Giunta Comunale, e modificate dal DPCM del 16/2/2001, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui al presente regolamento.

Art. 50 MISURA DEL DIRITTO

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione di cm. 70x100, è di € 1,24 per i primi 10 gg. e di € 0,37 per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione.

2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.

3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

4. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità, si applicano, per quanto possibile, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 51 PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo versamento su apposito c/c postale intestato al Comune, ovvero al Concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio.

2. Per particolari esigenze organizzative, il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale, le cui modalità attuative sono disciplinate nel Decreto del Ministro delle Finanze in data 26/4/94, pubblicato nella G.U. 6/6/94 n.130, relativo alle disposizioni generali in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 52 RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici e religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari e connessi avvisi di commemorazione.

2. La presenza di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale all'interno del manifesto, mantiene la riduzione del diritto a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo non sia superiore al 10% del totale, con un limite massimo di 1 mq.

Art. 53 ESENZIONI DAL DIRITTO

1) Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, ivi comprese quelle relative a iniziative di carattere culturale, sociale, sportive, turistiche, educative, economiche e similari, ancorché in presenza di sponsor, purché tali iniziative siano poste in essere direttamente dal Comune ed i manifesti siano esposti nell'ambito del proprio territorio;

- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 54 RIMBORSI

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta libera, in ordine alla quale il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 90 giorni dalla richiesta.
2. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo, gli interessi nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 55 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 56 SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art.8 del D.L.vo 507/93, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di Euro 51,65 (art.23 D.L.vo 507/93 modificato dall'art.12,lett.a, comma 1,D.L.vo 473/97).
2. Per la dichiarazione infedele, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta o diritti dovuti; se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da Euro 51,65 a Euro 258,23.
3. Per l'omesso o ritardato pagamento di ogni tributo, si applica una sanzione pari al 30 per cento del tributo evaso (art. 13 D.L.vo 471/97).
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, in forza del disposto dell'art.17, commi 2 e 3, D.L.vo 472/97, sono ridotte a un quarto, e comunque in misura non inferiore al 25 per cento del tributo dovuto, se il pagamento del tributo e della sanzione viene effettuato entro il termine di 60 giorni.

Art. 57 RAVVEDIMENTO

1. Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione del 30% prevista nei casi di mancato pagamento del tributo o di una rata , è ridotta ad 1/8, ossia al 3,75%, se

il pagamento viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della commissione della violazione di legge (giorno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo).

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione; lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti.

Art. 58 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

2. L'installazione abusiva di qualsiasi mezzo pubblicitario, l'affissione abusiva di manifesti, le violazioni dei titoli di autorizzazione e di ogni norma del presente regolamento, sono sottoposte all'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 206,58 a Euro 1549,37.

3. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione, è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

3 bis. Dopo l'emissione di due avvisi di accertamento senza che il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione attraverso la richiesta di autorizzazione ad esporre i mezzi pubblicitari oggetto della sanzione, il Comune procede alla rimozione coattiva dei mezzi pubblicitari.

4. Il Comune dispone, altresì, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale e in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

5. Il Comune, o il Concessionario, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.

6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie di cui all'art 56 del presente regolamento, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

7. Nell'ipotesi in cui il mezzo pubblicitario abusivo rechi un grave pregiudizio od un imminente pericolo di danno a persone o cose, ovvero sia di ostacolo alla normale e regolare circolazione dei veicoli e dei pedoni, il Comune può disporre la rimozione d'autorità senza necessità della preventiva notifica, al trasgressore, della contestazione dell'illecito commesso.

8. Il mezzo pubblicitario rimosso è depositato in appositi locali dell'Amministrazione.

9. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione d'ufficio e per il deposito sono addebitate ai responsabili della violazione.

10. Le spese di deposito sono determinate in Euro 1 giornaliera per ogni metro quadrato di impianto pubblicitario.

11. Entro e non oltre 90 gg. il responsabile del mezzo può ottenere la restituzione dello stesso a condizione che prima esegua l'intero debito relativo al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, delle soprattasse, delle spese di rimozione e di custodia, degli interessi e di tutte le somme accessorie; trascorso inutilmente il suddetto termine, il Comune, a scelta insindacabile, può distruggere il mezzo pubblicitario.

12. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune e sono, dallo stesso, destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al comune, alla vigilanza nello specifico settore e all'aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

Art. 59 INTERESSI

Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini prescritti per l'imposta e per il diritto e per le relative sanzioni, si applicano interessi di mora nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto

Art. 60 RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento, è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al DPR 28/1/88 n.43 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 61 CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso da proporsi, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'accertamento, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ai sensi del D.L.vo 546/92, e, in seconda istanza, alla Commissione Tributaria Regionale.

Art. 62 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi del D.Lgs.267/2000, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultima pubblicazione, ma in ogni caso con efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo.

2. Contestualmente, si intendono abrogati ad ogni effetto di legge, i precedenti regolamenti, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme, ad eccezione di quelle previste in vigenti Regolamenti speciali.

3. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel D.L.vo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 63 ADATTAMENTO DELLE FORME PUBBLICITARIE

1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere e non più rispondenti alle disposizioni del presente regolamento, devono essere rimossi entro 24 mesi dalla entrata in vigore dello stesso, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata.

2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste, occorre provvedere, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, alla rimozione, si procederà, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, se possibile, effettuando gli spostamenti unicamente di quei cartelli non più conformi alle prescrizioni del regolamento e del C.d.S. e collocandoli negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali).

3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi, devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

4. La revoca delle autorizzazioni non più conformi e non ricollocabili, sarà effettuata prendendo come riferimento la data di ricevimento della originaria richiesta di autorizzazione e procedendo da quella più recente.

5. I cartelli o mezzi pubblicitari installati senza le previste autorizzazioni alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformi a tutte le prescrizioni in esso contenute, potranno essere autorizzati in sanatoria, sulla base di una domanda contenente la dichiarazione relativa alla data di installazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato al versamento di una oblazione pari a Euro 250.

6. In assenza di domanda di sanatoria presentata entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, tali impianti dovranno essere rimossi a cura e spese del soggetto proprietario, in difetto, a cura dell'Amministrazione che si rivarrà sul soggetto inadempiente.

7. Per gli impianti pubblicitari già installati su proprietà privata totalmente o in parte maggioritaria, anche con la proiezione a terra del mezzo, dovrà essere prodotto relativo nulla-osta del proprietario del terreno.

8. Al fine di ridurre l'inquinamento luminoso, l'Ente concorre nella misura del 50% delle spese, documentate e certificate, sostenute per l'adeguamento degli impianti da luminosi ad illuminati. I fasci di luce dovranno essere orientati dall'alto verso il basso, con inclinazione, rispetto al terreno, non superiore a 30 gradi se simmetrici, nonché avere idonei schermi per evitare dispersioni verso l'alto se necessario e a 0 gradi se asimmetrici. In ogni caso non potranno inviare luce al di fuori delle aree da illuminare.

Art. 64 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico a norma dell'art. 23 della Legge 7/8/1990 n. 241, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 65 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale a norma di legge.

2. In particolare, in materia di imposta sulla pubblicità, nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro 30 gg. successivi all'ultimo giorno della predetta pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ALLEGATO “ A “

ZONE IN CATEGORIA SPECIALE

A) ZONA CENTRO STORICO

V.le Marconi – Via Brighindi – P.zza Gramsci – Via Firenze – V.le Napoli – Via Fosse Ardeatine – Via S.Gerardo - Via Minghetti – P.le Vittorio Veneto – V.le Roma – C.so della Repubblica – L.go S.Antonio – V.le Mazzini – P.zza VI Dicembre – Via De Gasperi – Via Ciamarra – P.zza S.Tommaso D’Aquino – Via Battisti – Via Biondi – P.zza IV Novembre.

B) ZONA SCALO

V.le A.Latina – Via Verdi – Via Vivaldi – Via Corelli - Via Puccini – P.le Kambo – Via Marittima – Via P.L.da Palestrina – Via L.Refice (esclusa la zona compresa tra l’incrocio con Via P.L.da Palestrina e il passaggio a livello chiuso) – Via Mascagni – Via Valle Fioretta (da Via Marittima alla confluenza con Via M.lepini) – Via Don Minzoni – V.le Europa – P.le Europa – Via Palatucci.

C) ZONA CAMPO SPORTIVO

Via Piave – Via F.Calvosa (fino alla confluenza con Via M.Lepini) – Via Mola Vecchia – P.zza Caduti di Via Fani – P.zza Martiri Vallerotonda (compreso lo Stadio Comunale) – Via A.Moro – Via T.Landolfi (dall’incrocio con Via A.Moro alla confluenza con SS M.Lepini) – Via Adige – Via Po – Via Tagliamento – Via Isonzo – Via Arno – Via Vado del Tufo (da Liceo Scientifico a rotonda Via Piave) – Via Fibreno.

D) ZONA DE MATTHAEIS

P.le De Matthaeis – Via M.T.Cicerone – Via Casilina Nord – Via Tiburtina – Via G.De Matthaeis – Via M.Mastroianni – Via Maria.

E) ZONA MADONNA DELLA NEVE

P.le Madonna della Neve – SS 155 x Fiuggi – Via Madonna della Neve – SS 214.

F) ZONA M.LEPINI

Via M.Lepini – Tratto e Raccordo Autostradale – V.le Parigi (da Via M.Lepini all’incrocio con V.le Madrid) - Via Michelangelo – Via A.Fabi (fino alla confluenza con Via T.Landolfi) – Via Berna.

G) ZONA CASILINA SUD

Via Casilina Sud – Via Gaeta – Variante SS 637 – SS 637.